

**IL SICURO RAVVEDIMENTO
E I COMPORAMENTI SOLIDARISTICI**

LAURA CESARIS*

**Tribunale di sorveglianza di Perugia
ord. 13 novembre 2014 – est. Gianfilippi – ric. X.Y.**

Pena - Estinzione (cause di) – Liberazione condizionale –
Ravvedimento del condannato – Nozione – Fattispecie.

Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la nozione di «ravvedimento» comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di «certezza» – o di elevata e qualificata «probabilità» – confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatico adeguamento della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali quest'ultimo ebbe a subire la sanzione penale.

Fra i predetti comportamenti ben possono ricomprendersi quelli solidaristici, che testimoniano l'adesione del condannato a principi e valori della società nella quale egli mira a reinserirsi.

* Università di Pavia.

Appare di particolare interesse l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha concesso la liberazione condizionale ad un condannato alla pena dell'ergastolo, in relazione ad un cumulo per reati particolarmente gravi (tra cui associazione di stampo mafioso, omicidio, violazione della legge sugli stupefacenti), valorizzando tutti gli elementi utili a verificare il percorso risocializzante teso al raggiungimento del «sicuro ravvedimento».

La decisione supera agevolmente il vaglio di ammissibilità della istanza sia in relazione al requisito oggettivo, cioè al *quantum* di pena richiesto, che risulta ampiamente integrato, essendo il condannato recluso dal 1988 ed avendo fruito di numerose riduzioni di pena; e sia in relazione alla condizione della collaborazione processuale in ragione dei reati ostativi *ex art. 4-bis* ord. penit. in esecuzione: collaborazione ritenuta impossibile dallo stesso Tribunale in occasione della concessione di altri benefici. Sulla base di queste premesse, l'ordinanza ripercorre l'evoluzione del condannato, indicando le tappe del processo di revisione delle condotte devianti e di adesione alle opportunità risocializzanti, sfociate nella concessione di riduzioni di pena, di permessi premio e infine della semilibertà.

L'attenzione è focalizzata sul «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale. Fermo restando che non può essere inteso riduttivamente quale regolare condotta ai sensi dell'art. 30-*ter* ord. penit. e tanto meno come mera astensione da infrazioni nel corso della esecuzione, il requisito è stato variamente interpretato nel tempo: ora nel senso di revisione critica delle condotte devianti poste in essere, ora nel senso di pentimento¹, con una accentuazione delle trasformazioni psicologiche del condannato². Quest'ultima interpretazione è stata criticata, per un verso, a causa dell'assenza di metodi adeguati e di informazioni oggettive in grado di attribuire carattere di scientificità al giudizio³, per l'altro a causa del rischio di arbitarietà nell'apprezzamento del ravvedimento e di pericolosi sbilanciamenti verso

¹ Cfr. in questo senso PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 8ª ed., 2003, 747, che parla espressamente di «emenda»; e in giurisprudenza ancora da ultimo Cass. 29 maggio 2009, Betti, *Ced* 244654, secondo cui «non può parlarsi di ravvedimento senza pentimento e il pentimento esige che venga chiesto perdono».

² Cfr. Cass. 26 marzo 1992, Nicoletti, *Ced* 191760, nonché in *Cass. pen.* 1994, 607.

³ V. PADOVANI, sub *art. 176*, in ROMANO - GRASSO - PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III, Giuffrè, 2ª ed., 2011, 285.

il concetto di emenda⁴. Così che il sicuro ravvedimento deve intendersi come revisione critica della vita anteatta, e più specificamente nel significato di acquisita capacità di reinserirsi nel contesto sociale con esclusione dunque del rischio di recidiva⁵. Il richiamo, nella formulazione dell'art. 176 c.p., al «comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento» allude ad un criterio che investe non solo e non tanto l'aspetto esteriore delle condotte, quanto piuttosto l'evoluzione positiva delle abitudini di vita realizzatasi nel soggetto.

Titolo e gravità dei reati non possono certo essere ignorati ed anzi rappresentano il punto di partenza per valutare il percorso compiuto dal soggetto al fine di verificare l'evoluzione della personalità, i risultati raggiunti e la meritevolezza del beneficio. Verifica, che deve essere tanto più rigorosa e penetrante quanto più grave è stato l'allarme sociale provocato dal delitto commesso. Anche se non si deve dimenticare che l'allarme sociale suscitato dal reato o dalle modalità di esecuzione è spesso scemato quando siano maturati i termini per chiedere il beneficio.

Si noti che l'art. 176 c.p., nel disciplinare la liberazione condizionale anche con riferimento ai condannati all'ergastolo, richiama il comportamento e non il tipo di reato commesso. La condotta criminosa potrebbe essere presa in considerazione per comparare la personalità manifestata dal soggetto al tempo della commissione del delitto e quella del tempo della richiesta del beneficio.

In questa prospettiva si è mosso anche il Tribunale di sorveglianza di Perugia, verificando la risposta alle opportunità trattamentali da parte del condannato, il quale, dopo il rigetto di analogha richiesta, si era dedicato ad attività di volontariato a favore della collettività, dapprima in un canile e poi in una casa di riposo per anziani. Questo tipo di attività viene in particolare esaminato e approfondito anche in relazione ad alcuni aspetti problematici che il Tribunale di sorveglianza non ignora certo: da un lato, in relazione alla impossibilità per il richiedente di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, nonché di effettuare attività riparatrice non solo per le disagiate condizioni economiche (tali per cui ha goduto di remissione del debito) ma anche e soprattutto per la natura dei delitti commessi, di criminalità organizzata, che – come si ri-

⁴ DE MARTINO, sub art. 176, in *Codice penale*, a cura di Padovani, Giuffrè, 3^a ed., 2005, 928.

⁵ In dottrina si vedano FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 6^o ed., 2009, 813.

corda nella decisione – rendono più difficile l’adempimento. Dall’altro in relazione alla povertà del «contesto culturale con conseguente povertà di contenuti cognitivi e affettivi» del richiedente, che seppur gli abbia consentito di «verbalizzare il cambiamento effettuato e di porsi in modo sincero» nei colloqui con *l’équipe* trattamentale, tuttavia non gli ha permesso di «superare le difficoltà di approfondire dal punto di vista psicologico l’approccio ai reati» commessi, peraltro ormai molto risalenti nel tempo (il condannato è in carcere dal 1988). Non ostante questi limiti, il soggetto si è reso disponibile allo svolgimento di attività a favore di “Libera”, associazione notoriamente impegnata nel contrasto a fenomeni di criminalità organizzata; tuttavia tale disponibilità non ha avuto un seguito per l’assenza di progetti in corso nell’area territoriale nella quale il soggetto si sta reinserendo. Così che, pur disponendo di scarse risorse economiche, egli ha devoluto alcune somme a favore della predetta associazione attingendo alla propria remunerazione.

Queste donazioni, al pari delle attività di volontariato, sono state valorizzate dal Tribunale in quanto elementi sintomatici del sicuro ravvedimento, espressione, cioè, di revisione critica dei delitti commessi, di presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte, anche se non c’è stata una partecipazione diretta alle attività svolte dalla associazione, ma ciò non è certo dipeso dal soggetto, come riconosce il Tribunale.

La considerazione dei contributi solidaristici non rappresenta una novità, ed anzi costituisce applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità dell’art. 176 c.p., ha sottolineato che, nel caso di impossibilità ad adempiere alle obbligazioni civili, le manifestazioni di solidarietà nei confronti della vittima non possono non avere un particolare peso nella verifica dei risultati del percorso rieducativo⁶. La Corte, cioè, attribuisce rilievo a forme al-

⁶ Si tratta di Corte cost. 9 maggio 2001, n. 138, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 176 c.p. in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., nella parte in cui – secondo l’interpretazione datane dalla Corte di cassazione ed assunta dal rimettente quale «diritto vivente» – attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati.

ternative di interessamento per le persone offese, ritenendo che una tale lettura dell'art. 176 c.p. sia conforme all'art. 2 Cost., che afferma il dovere di solidarietà politica, sociale ed economica dei cittadini. Il principio solidarista qui espresso è valore fondante del nostro ordinamento, «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»⁷. E l'esecuzione penale, sempre secondo la Corte costituzionale, dovrebbe suscitare nel reo, l'esigenza d'adempiere ai doveri di solidarietà⁸.

In questa direzione si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, in cui si ritrovano dei precedenti, seppur sporadici, nei quali si sono tratti elementi di giudizio, ai fini della verifica del requisito soggettivo, da manifestazioni concrete quali appunto, oltre ai rapporti con i familiari, con il personale penitenziario e gli altri detenuti, le espressioni di altruismo e di solidarietà umana, l'interesse mostrato per i valori etici e sociali⁹. Ma si è trattato spesso di condannati per fatti eversivi, i cui comportamenti dovevano essere sintomatici di un netto distacco dalle scelte delinquenziali e di adesione ai valori espressi e accolti dal contesto sociale¹⁰.

Risulta, quindi, di particolare interesse che anche nei confronti di un soggetto condannato per reati di criminalità organizzata vengano adottati analoghi parametri di valutazione tesi a mettere in risalto comportamenti solidali.

La valorizzazione di queste condotte assume rilevanza anche ove si pensi alle difficoltà per molti condannati di reperire attività lavorativa e conseguentemente di far fronte alle obbligazioni civili. Una indicazione in questo senso sembra venire anche dall'art. 21 ord. penit. in materia di lavoro all'esterno dei detenuti, il cui

⁷ Così Corte cost. 17 febbraio 1992, n. 75.

⁸ Cfr. Corte cost. 5 luglio 1989, n. 409.

⁹ Cfr. Cass. 2 ottobre 1991, Zunnui, *Ced* 185450; nello stesso senso Id. 13 maggio 1991, Raimondo, *Ced* 188096; Id. 7 aprile 1993, p.m. in c. Cerea, *Ced* 194403; Id. 24 aprile 2007, p.m. in c. Balzerani, *Ced* 237365, nonché *Riv. pen.* 2007, 1244, in cui si è sottolineato l'impegno solidaristico a favore di soggetti emarginati della società; Id. 15 febbraio 2008, Jaglietti, *Ced* 239182; Id. 4 febbraio 2009, p.m. in c. Mambro, *Ced* 243419, che ha utilizzato ai fini della verifica del sicuro ravvedimento gesti dimostrativi di effettivo interessamento e di solidarietà, come lo svolgimento di attività di volontariato e specificamente a favore minori abbandonati o ristretti.

¹⁰ Cfr. Cass. 18 maggio 2005, p.m. in c. Senzani, in *Riv. pen.* 2006, 849; Id. 24 aprile 2007, p.m. in c. Balzerani, cit; Id. 4 febbraio 2009, p.m. in c. Mambro, cit.; Id. 12 febbraio 2009, Antonuccio, *Ced* 242900.

comma 4-ter prevede la possibilità per detenuti ed internati di prestare la propria attività, a titolo gratuito e volontario, in progetti di pubblica utilità in favore della collettività, presso enti pubblici o associazioni di volontariato, nonché di «prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi»¹¹. Sono esclusi da queste opportunità i soggetti detenuti «per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste».

L'intento della nuova previsione è quello di favorire processi di crescita e di responsabilizzazione dei detenuti, più che di incentivare il ricorso al lavoro, posto che si tratta di attività da svolgersi «a titolo gratuito e volontario» e quindi non molto appetibili da parte dei detenuti. Anche se non ci si può nascondere che, come già si accennava, la grave crisi economica, che ha colpito pure il nostro Paese e ha determinato un aumento notevole del tasso di disoccupazione, riverbera i suoi effetti anche sull'istituzione penitenziaria, così che forse le prestazioni a titolo volontario e gratuito potrebbero rappresentare una concreta opportunità. La quale è, tuttavia, esclusa – come si è ricordato – per coloro che siano detenuti «per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste». Tale previsione è strettamente correlata al divieto generale di ammissione al lavoro all'esterno espresso nell'art. 4-bis ord. penit., superabile, tuttavia, come dispone l'art. 21 ord. penit., qualora si integri la collaborazione e sia stata espiata la parte di pena richiesta dallo stesso art. 21 cit.

La soluzione adottata, comportante un divieto di accesso ai progetti di pubblica utilità, è stata forse dettata dal timore di infiltrazioni mafiose e di condizionamenti ad opera delle stesse organizzazioni criminali nella scelta delle persone reclusi da destinare a tali attività, ma suscita perplessità perché proprio nei confronti

¹¹ Il comma 4-ter è stato introdotto con d.l. 1° luglio 2013, n. 78 conv. l. 9 agosto 2013, n. 94 nel contesto dei provvedimenti volti a porre rimedio alla situazione emergenziale drammaticamente emersa con le sentenze Corte Edu *Sulejmanovic* e *Torreggiani*. Cfr. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Giappichelli, 2014, 122 ss.

di questi soggetti è opportuna, anzi necessaria, un'azione di sensibilizzazione e di educazione ai valori fondanti la nostra società.

È pur vero che i comportamenti solidaristici non costituiscono l'unico elemento di valutazione, né potrebbero esserlo, per impedire l'eventuale messa in atto di condotte strumentali alla concessione della liberazione condizionale, per evitare, cioè, che i condannati si limitino a versare contributi in denaro a favore di associazioni benefiche, senza tuttavia altro apporto di adesione alle regole del vivere civile. Infatti, nel percorso motivazionale dell'ordinanza in esame ben emergono gli ulteriori elementi di convincimento del Tribunale di sorveglianza, quali la concessione di 2.295 giorni di riduzioni di pena, la fruizione di permessi premio, la concessione della remissione del debito e soprattutto della semilibertà, cui sono seguite anche licenze.

Si deve peraltro osservare al riguardo che le attività *lato sensu* riparatorie non vanno a sostituire o integrare quelle risarcitorie, qualora le condizioni economiche non consentano l'adempimento richiesto dall'art. 176 c.p. La formulazione di tale norma è inequivoca sul punto, così che appunto non si potrebbe ritenere che si tratti di una condizione alternativa a quella economicamente risarcitoria¹².

Se appare senza dubbio condivisibile la scelta del Tribunale di sorveglianza di Perugia di attribuire una grande rilevanza alle attività di volontariato e, in specie, all'impegno in favore di una associazione dedita alla lotta alle mafie e alla promozione di legalità e giustizia, tuttavia non si può non accennare al rischio che, così ragionando, nessun tentativo di approccio reale venga fatto a favore delle vittime. Nel caso in esame, l'assenza di atti concreti a favore delle vittime è stata ricondotta, come già si è accennato, sia alle difficoltà di riflessione e di espressione del condannato sia al contesto mafioso nel quale erano maturati i delitti commessi, diretti al controllo del territorio: particolare, questo, che anzi aveva sconsigliato la ripresa di contatti da parte del condannato con il predetto territorio.

¹² Cfr. Cass. 18 maggio 2005, p.m. in c. Senzani, cit.; e da ultimo Id. 11 luglio 2014, Minichini, *Ced* 261269, che ha escluso il «sicuro ravvedimento» del condannato, anche in considerazione della totale assenza di atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi, sebbene il soggetto fosse privo di possibilità economiche e pur in presenza di attività di volontariato.

Su di un piano generale, dunque, non si può non ribadire la valenza pregnante ai fini della concessione della liberazione condizionale di manifestazioni concrete a favore delle vittime, che non necessariamente si traducono nell'adempimento delle obbligazioni civili, ma ben possono consistere in segni tangibili di rispetto e di attenzione nei confronti delle persone offese¹³.

E poiché il «sicuro ravvedimento» non è solo uno dei presupposti per la concessione della liberazione condizionale, ma ne rappresenta anche il fine¹⁴, il Tribunale, nel concedere il beneficio, ha aggiunto alle ordinarie e comuni prescrizioni, che si potrebbero genericamente definire di pubblica sicurezza, quella specifica di proseguire le attività di volontariato in corso (a favore della casa di riposo e di "Libera") al fine appunto di conseguire il sicuro ravvedimento o, secondo l'indicazione dell'art. 228 c.p. in tema di libertà vigilata, «il riadattamento ... alla vita sociale».

In tal modo le specifiche e mirate attività trattamentali non restano cristallizzate nel percorso carcerario, ma accompagnano il soggetto nel raggiungimento del completo reinserimento nel contesto sociale, in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 55 ord. penit., che, nell'indicare gli interventi nei confronti dei liberati condizionalmente e quindi sottoposti alla libertà vigilata, li caratterizza con attività di sostegno e assistenza finalizzandoli appunto al reinserimento sociale.

¹³ Cfr. Cass. 13-4-1992, Nanni, 190107, secondo cui l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato «non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento»; nello stesso senso Id. 20-12-1999, p.m. in c. Campana, 215239; Id. 21-3-2001, Saporito, 218984.

¹⁴ Cfr. FOSCHINI, *La liberazione condizionale*, in *Arch. pen.* 1948, I, 52, secondo cui il ravvedimento costituisce «la ragione di merito del provvedimento, nel che si rispecchia la causa dell'istituto».